

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 27/5/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;
Udita la relazione del Consigliere avv. Carlo Allorio;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il COA di Teramo in data 21 novembre 2011 riceveva un esposto da parte della signora [ESPONENTE] avente ad oggetto la condotta tenuta dall'avv. [RICORRENTE] nell'esercizio dell'attività professionale: l'esponente lamentava che, avendo affidato all'Avvocato l'incarico di recuperare somme di denaro dovute dal signor [TIZIO], l'avv. [RICORRENTE] fosse stato poco diligente nello svolgimento del mandato ricevuto, procrastinando l'azione legale; e che lo stesso avesse svolto l'incarico in una situazione di conflitto di interesse, essendo al contempo l'avv. [RICORRENTE] difensore dell'esponente e del [TIZIO].

Ricevuto l'esposto il COA richiedeva chiarimenti all'avv. [RICORRENTE]: che li forniva con due memorie in data 3 marzo 2012 e 5 aprile 2012.

All'esito il COA apriva nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] un procedimento disciplinare avente ad oggetto i seguenti capi d'incolpazione

- a. *“Per non aver il medesimo Collega, durante lo svolgimento dell'incarico, adempiuto ai propri doveri professionali secondo canoni di diligenza.*
- b. *Per aver il medesimo Collega assunto un nuovo incarico professionale contro un ex-cliente, omettendo di osservare il termine biennale dalla cessazione del rapporto professionale pre-esistente”*

All'esito, il COA riteneva provata la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] in relazione al secondo capo d'incolpazione, affermando con sintetica motivazione che i fatti dedotti a carico dell'avv. [RICORRENTE] avevano trovato fondamento nell'attività istruttoria svolta, risultando dalla documentazione offerta in comunicazione e dall'audizione dell'interessato che la condotta professionale dell'avv. [RICORRENTE] non fosse stata conforme ai principi del Codice Deontologico forense: risultando in particolare dalla documentazione prodotta dall'avv. [RICORRENTE], “aver assunto il medesimo contemporaneamente incarichi di fiducia sia dalla signora [ESPONENTE] Maria che dal signor [TIZIO], debitore della prima”.

Il Consiglio dunque, tenendo conto dell'assenza di precedenti provvedimenti disciplinari, infliggeva all'avv. [RICORRENTE] la sanzione della censura.

Avverso questa decisione l'incolpato ha proposto in proprio appello a questo Consiglio Nazionale, affidandolo ad un unico motivo di ricorso, relativo all'erronea o omessa valutazione delle prove, al travisamento dei fatti ed alle carenze di istruttoria.

In particolare l'avv. [RICORRENTE] ritiene che dal succedersi degli eventi della vicenda e dalla documentazione prodotta non risulterebbe che lo stesso abbia assunto contemporaneamente incarichi dalla sig.ra [ESPONENTE] e dal sig. [TIZIO], quest'ultimo debitore della prima, poiché nei confronti del sig. [TIZIO] non poteva dirsi sussistente un effettivo incarico professionale, non avendo mai l'avvocato accettato di difenderlo nel giudizio penale, seppur nominato dal cliente come suo difensore di fiducia.

L'avv. [RICORRENTE] narra che fu la signora [ESPONENTE], conosciuta per una vicenda risarcitoria nel gennaio 2009, a chiedergli di difendere in un procedimento penale in Roma il signor [TIZIO], con cui all'epoca ella intratteneva una relazione sentimentale. L'avvocato accettò e fornì alla signora [ESPONENTE] un modello di procura, cui seguì il 20 gennaio 2009 la nomina da parte del signor [TIZIO]: tuttavia, riferisce il ricorrente di non aver mai avuto colloqui con il signor [TIZIO] e di non aver discusso di strategie difensive, né di compensi prima dell'incontro del febbraio del 2010, avvenuto nello studio dell'avvocato e a seguito di una sua convocazione per discutere della posizione creditoria della signora [ESPONENTE]. In quella occasione il [TIZIO] comunicò di non voler adempiere alle obbligazioni verso la signora [ESPONENTE] all'avv. [RICORRENTE], che pertanto gli dichiarò di non accettare la nomina, intervenuta un anno prima, a difensore nel procedimento penale e, in conseguenza di ciò, con raccomandata A/R del 19 marzo 2010 intimò al [TIZIO] di restituire le somme di cui era debitore verso la signora [ESPONENTE]. Il ricorrente richiede l'annullamento del provvedimento disciplinare, con pronuncia di proscioglimento. In via subordinata l'applicazione di una minor sanzione, quale il richiamo o l'avvertimento.

Successivamente, in data 25 giugno 2018, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva in cui sotto altri profili s'invita questo Consiglio Nazionale a diversamente valutare le prove per l'accoglimento del ricorso.

Infine, con altra memoria in data 9 ottobre 2018, il ricorrente ha eccepito la prescrizione dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 56 della Legge n. 247/2012: che sarebbe applicabile alla fattispecie disciplinare sia che si consideri quale *dies a quo* il 7 maggio 2009, data di invio della raccomandata A/R al [TIZIO] per definire bonariamente la questione degli assegni con la sig.ra [ESPONENTE]; sia il 23 marzo 2010, data in cui l'avv.

[RICORRENTE] ha ingiunto con raccomandata al [TIZIO] il pagamento in favore della [ESPONENTE].

DIRITTO

Ritiene questo Consiglio Nazionale Forense che il ricorso non possa essere accolto e che la decisione del Consiglio dell'Ordine di Teramo debba essere confermata.

Risulta infatti dagli atti del procedimento e dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente che egli fornì alla signora [ESPONENTE], quale tramite con il Signore [TIZIO], imputato in un processo penale, un modello per il conferimento a sé stesso del mandato difensivo: cui seguì il 20 gennaio 2009 la nomina a difensore da parte del signor [TIZIO].

Oltre un anno dopo, il 7 maggio 2009, il ricorrente con lettera raccomandata scrisse al [TIZIO] di essere stato *“incaricato (dalla Signora [ESPONENTE]) di richiederle bonariamente la restituzione”* di una somma prestata; invitandolo ad un incontro presso il suo Studio, *“per definire le modalità di estinzione del debito e, nel contempo, per illustrarle la linea difensiva per il procedimento penale, in cui la difendo presso il Tribunale di Roma.”* Ancora il ricorrente aggiungeva: *“La avverto che, in difetto di positivo riscontro della richiesta sopra spiegata, La Signora [ESPONENTE], preso atto della mia indisponibilità a promuovere azione giudiziaria nei suoi confronti, si avvarrà dell'opera di collega per attivarla per la realizzazione del suo credito.”*

Successivamente, 10 mesi dopo, il giorno 19 marzo 2010, l'Avv. [RICORRENTE] scriveva una seconda lettera raccomandata al [TIZIO], nella quale spiegava di essere stato richiesto dalla [ESPONENTE] di provvedere con ingiunzione al recupero della somma a lui prestata: aggiungendo essere questo un *“mandato che debbo onorare, in quanto fu lei (la [ESPONENTE]) nel gennaio 2009 a pregarmi di assumere la Tua difesa nel processo penale istruito contro di Te a Roma”* e che *“in difetto di definitiva sistemazione entro la data indicata, rinuncerò al mandato di assisterti nel processo penale ... e darò corso al deposito dell'ingiunzione.”*

Mentre appare evidente dalla lettura della prima lettera in data 7 maggio 2009 che il ricorrente non fosse disponibile a rinunciare al mandato difensivo ricevuto dal [TIZIO], avvisandolo in via bonaria dell'intenzione della Signora [ESPONENTE] di agire in giudizio contro di lui con il patrocinio di altro difensore; altrettanto chiaramente risulta dalla successiva lettera del 19 marzo 2010 che il ricorrente aveva assunto il mandato dalla Signora [ESPONENTE] ad agire contro il Signor [TIZIO] (suo Cliente) con rinunciando ad assisterlo nel processo penale qualora questo non avesse adempiuto al suo debito (il che

poi avvenne): questo facendo in patente violazione dell'art. 51 del Codice Deontologico allora vigente (ora art. 68, Nuovo CDF).

Quanto all'eccezione di prescrizione dell'illecito, sollevata nelle memorie dal ricorrente, premesso che il Collegio ritiene di doversi conformare all'orientamento della Suprema Corte, Sezioni Unite (Cass., SS.UU, 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., SS.UU, 25 luglio 2016, n. 15287; Cass., SS.UU, 27 luglio 2016, n. 15543; Cass., SS.UU, 16 novembre 2015, n. 23364), che ritiene che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resti operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, dovendosi applicare per i giudizi disciplinari dinnanzi ai Consigli dell'Ordine o ai Consigli Distrettuali di Disciplina l'art. 51 RDL n.1578/1933 (il quale prevede che "*l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni*"), anziché lo *jus superveniens* introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247/12; in ogni caso la prescrizione non si è verificata, l'illecito essendo stato commesso il 19 marzo 2010 e la sentenza essendo stata pronunciata il 27 maggio 2014, depositata il 16 dicembre 2014, notificata al ricorrente il 14 gennaio 2015 e impugnata il 25 gennaio 2015.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense ritenuta la responsabilità del ricorrente per le violazioni di cui ai capi d'incolpazione, rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2018;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 29 luglio 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria